



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MOTTOLA</u>	<u>FRANCESCO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MARCHESE OCCHIPINTI</u>	<u>ANTONINO G</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>STEFANI</u>	<u>ENRICO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 392/14
depositato il 24/04/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 070201200674054411000 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 070201200674054411000 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 070201200674054411000 IRAP 2006
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MODENA
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 070201200674054411000 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 070201200674054411000 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 070201200674054411000 IRAP 2006
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MODENA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

CALENZO AVV BARBARA
VALENTI AVV. MARCELLO
VIA DEL TAGLIO N. 22 41121 MODENA

proposto dal ricorrente:

LA FENICE SRL
VIA G PICO 47 41037 MIRANDOLA MO

difeso da:

MONARI AVV. DANIELE
VIA ROMA N. 53 41037 MIRANDOLA MO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 392/14

UDIENZA DEL

27/04/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

134/03/16

PRONUNCIATA IL:

27 APR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 FEB. 2015

Il Segretario

COLLABORATORE TRIBUTARIO
M. FRANCESCA RIZZO

[Handwritten signature]

La Fenice S.r.L. avversava il ruolo e la cartella di pagamento in epigrafe sull'assunto di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento, elevato per l'anno d'imposta 2006, da cui erano originati, chiedendone la declaratoria d'invalidazione.

Si costituivano Equitalia Centro S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate, resistendo.

Il ricorso è fondato.

Dal carteggio processuale non si rinviene la prova dell'asserita notifica del 24.12.2011 dell'avviso di accertamento che va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge così da legittimare una valida emissione degli atti successivi, quali l'opposta cartella.

Nel caso di specie, la notifica dell'atto prodromico alla cartella *de qua*, il citato avviso di accertamento, si palesa radicalmente viziata, non risultando inviata, come si evince dall'esame della relazione di notificazione del predetto atto presupposto prodotto in copia dall'Ufficio, la racc. a.r., espletamento necessario al perfezionamento dell'attuata procedura di notificazione, la cui assenza determina, tenuto altresì conto della indubbia circostanza che la società contribuente ha mantenuto sempre la propria sede legale in via Pico n. 47 in Comune di Mirandola (MO), la nullità degli emanati conseguenti atti.

In punto, la giurisprudenza ha sovente affermato che l'inesistenza o il vizio della notifica dell'atto presupposto non è rimediabile, costituendo l'omissione della notifica di un atto presupposto vizio procedurale, comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, la cui impugnazione non può dar luogo a sanatoria di tale vizio “.

Alla luce di queste evidenze, discende che l'accertata illegittimità/nullità/inesistenza della notifica dell'atto impositivo si ripercuota sulla notificata gravata cartella.


Ragioni di giustizia consigliano di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

dichiara l'illegittimità e la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per vizio di notifica dell'avviso di accertamento ad essa presupposto; spese compensate.

Modena li, 27 aprile 2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

dott. Francesco Mottola

